

[illegible]

Tipe

[illegible]

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Art. 6. - Obblighi connessi con

Art. 6. - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento sono altresì disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la conformità delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la conformità delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, sono effettuati da personale qualificato e formato, che deve essere in possesso di una apposita registrazione a cura dei responsabili dell'attività. Tale registrazione deve essere aggiornata e resa disponibile al fine dei controlli di competenza del Comune.

Noted

D.M. 10 marzo 1998

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. Al fine della valutazione dei rischi di incendio, i datori di lavoro adottano le seguenti misure:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato V;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1978 (n. 1547/1995, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 606/1993) e l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità a requisiti di cui all'allegato VI;
- c) adottare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'intervento immediato e delle procedure d'intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato VII;
- d) assicurare l'estinzione d'un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) garantire l'efficienza del sistema di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VIII;
- f) assicurare l'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

2. Per l'attività soggetta ai controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, i datori di lavoro adottano le seguenti misure:

- a) assicurare l'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII;
- b) assicurare l'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolari delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale.

[illegible]

Notes